



**REGOLAMENTO
PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI
BENI E DI SERVIZI IN ECONOMIA**

ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti D. Lgs 163/2006

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione
del 20/12/2006

Entrato in vigore il 1/01/2007

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

1. Il presente regolamento disciplina, modalità , limiti e procedure per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi da parte della società.
2. Per "legge" si intende il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Per "RUP" si intende il responsabile unico del procedimento ai sensi della legge. Per "società" si intende la "Pianvallico spa".
3. Gli importi e le soglie-limite di cui al presente regolamento si intendono sempre al netto d'IVA e degli accessori di legge.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE

1. Possono essere eseguiti in economia i lavori, le forniture e i servizi rientranti rispettivamente nelle tipologie di cui appresso.

2.A - LAVORI

Possono essere eseguiti in economia, le seguenti tipologie di lavori:

- 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti di proprietà della società, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, quando l'intervento è conseguenza di un evento imprevedibile, ovvero nei diversi limiti stabiliti dalla legge quando l'intervento non è causato da evento non prevedibile o non programmabile;
- 2) lavori complementari ed accessori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontratto nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- 3) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, di proprietà;
- 4) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 5) lavori necessari per la redazione di progetti o di studi di fattibilità;
- 6) lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 7) lavori di completamento di opere o impianti (da eseguire a danno degli appaltatori) in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

2.B - FORNITURE

Possono essere acquisite in economia le forniture delle seguenti tipologie di beni:

1. arredi , attrezzature, apparecchiature e qualsiasi altro bene mobile necessario a rendere fruibili e funzionali i locali di proprietà o in utilizzo della società comprese segnaletiche interne ed esterne ai locali;
2. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

3. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
4. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione, la pubblicità e la promozione;
5. autoveicoli e correlativi carburanti ed in genere qualsiasi prodotto per autotrazione e funzionamento di autoveicoli o mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
6. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale, buoni pasto per i dipendenti;
7. combustibile per le utenze degli immobili di proprietà, nonché apparecchi telefonici, corpi illuminanti, climatizzatori e ventilatori a servizio di detti immobili;
8. acqua, gas, energia elettrica e utenze;
9. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
10. prodotti alimentari;
11. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, pezzi unici a livello artigianale, altri gadgets o oggettistica per manifestazioni, eventi promozionali, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché regali per motivi di ospitalità in occasione di specifici eventi;
12. contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
13. materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile;
14. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, macchine per ufficio;
15. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video;
16. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canalette, pezzi prefabbricati ecc.);
17. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
18. beni da acquistare in danno di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
19. beni di qualsiasi natura per la cui fornitura siano state esperite infruttuosamente le procedure concorsuali e non possa esserne differita l'acquisizione;

2.C - SERVIZI

Possono essere acquisite in economia le forniture delle seguenti tipologie di servizi:

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti, beni mobili e immobili in genere;
2. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi postali, di corriere, di spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria e servizi in genere di telecomunicazione;
3. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
4. servizi bancari e finanziari, compreso il leasing, servizi assicurativi e di brokeraggio;
5. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di e-procurement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

6. servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
7. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;
8. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
9. servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
10. servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
11. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili o di loro porzioni, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni e/o eventi;
12. servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione e interpretariato, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri;
13. servizi di allontanamento di scarichi e rifiuti, disinfestazione in genere, derattizzazione sanificazione di ambienti e servizi analoghi;
14. servizi alberghieri, servizi di ristorazione e di catering compresi i servizi di predisposizione, confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione di eventi ricreativi, culturali, educativi, sportivi, ecc...;
15. servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili, di manifestazioni e/o eventi;
16. servizi relativi alla formazione e aggiornamento del personale, anche a mezzo partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti o altri organismi a ciò qualificati;
17. servizi di rappresentanza in genere;
18. servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature;
19. servizi per l'organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi promozionali, convegni, congressi, conferenze, incontri culturali o scientifici.
20. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa al loro acquisto;
21. locazione di immobili, aree o locali a breve o medio termine, eventualmente completi di arredi o di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
22. servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
23. servizi legali, i quali oltre al patrocinio legale comprendono le attività ed assistenza al RUP per la predisposizione degli atti di gara, dei contratti di cottimo o di appalto, degli accordi transattivi o bonari nonché per la consulenza e assistenza nelle ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, per la risoluzione di controversie con l'appaltatore, prestatori di servizi (anche libero-professionali), titolari di diritti reali sulle aree limitrofe a quelle di esecuzione dei lavori ecc... , per l'esame dei profili di legittimità di atti o comportamenti da assumere nei confronti del cottimista o appaltatore, per reagire a denunce, ricorsi al TAR o richieste di danni ecc... . Nei servizi legali rientrano anche i servizi di supporto e assistenza di:
 - a) natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-

amministrativa, per i quali all'interno della società siano assenti le relative professionalità.

E' fatto obbligo di procedere all'affidamento dei servizi legali - non rientranti nella ipotesi del patrocinio legale - sulla base di apposito disciplinare d'incarico specificativo dell'oggetto dell'incarico, delle modalità e tempistica di espletamento, delle modalità e criteri di determinazione del corrispettivo, delle modalità di verifica dell'adempimento, della subordinazione del pagamento alla esecuzione dell'incarico;

24. servizi tecnici di cui all'articolo 9, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

Art. 3

SUSSIDIARIETA' DELLE PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Possono essere sempre eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia ovvero le prestazioni di forniture accessorie e strumentali alla esecuzione di servizi o di lavori effettuati in economia ovvero infine la esecuzione di lavori accessori e strumentali a forniture di beni o servizi effettuati in economia.

Art. 4

LIMITI DI VALORE

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso:

- a) per lavori, fino all'importo di € 200.000, IVA esclusa;
- b) per la fornitura di beni e di servizi, fino all'importo di € 150.000, IVA esclusa.

Art. 5

MODALITÀ ESECUTIVE

1. I lavori, le forniture di beni e le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento sono eseguiti esclusivamente a mezzo cottimo fiduciario e cioè a mezzo affidamento degli stessi a terzi.

Art. 6

MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti preventivi od offerte nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Il preventivo o l'offerta dovrà essere presentato con le modalità ed i contenuti specificati nella richiesta (o lettera) d'invito formulata dalla società o dal RUP se individuato. Si potrà procedere mediante indagine di mercato o previo espletamento di procedura di gara ufficiosa .

2. L'esecuzione o l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi avviene quantomeno sulla base di perizie, relazioni di stima o preventivi, ovvero per i lavori sulla base un computo metrico-estimativo. Con specifico riferimento ai lavori ed in presenza di un progetto è il RUP a stabilire i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione.

3. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi affidata a terzi può essere formalizzata

alternativamente mediante:

- a) la stipulazione di un contratto di cottimo contenente quantomeno i seguenti elementi:
 - oggetto dell'affidamento;
 - prezzo;
 - eventuali condizioni particolari di esecuzione del contratto;
 - termini e modalità per la realizzazione del lavoro, l'esecuzione della fornitura o l'espletamento del servizio;
 - modalità di pagamento;
 - eventuali penalità e garanzie;
 - b) lo scambio di corrispondenza commerciale, (ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile);
 - c) la sottoscrizione del cottimista per accettazione in calce all'atto di affidamento della fornitura ovvero nel caso di lavori del computo metrico-estimativo.
4. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi può essere effettuata in forma scritta anche per via telematica.

Art. 7

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I preventivi o le offerte di cui al precedente articolo 6 per l'esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni o servizi devono richiedersi ad almeno cinque ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero. L'individuazione delle cinque ditte avviene mediante indagine di mercato o ricorrendo agli elenchi (o albi) di esecutori dei lavori o di fornitori di beni o servizi del Comune (San Piero a Sieve) nel cui territorio la società ha la propria sede legale. L'affidatario di lavori o di forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla legge per le prestazioni di pari importo da affidarsi con le procedure ordinarie di scelta del contraente: detti requisiti non vanno comprovati in sede di gara, stante il carattere fiduciario dell'affidamento e della scelta dei candidati da parte della società: per gli appalti superiori alla soglia di affidamento diretto la società può richiedere la produzione del certificato della CCIA con la dizione antimafia.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può perciò trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, all'esistenza di diritti di esclusiva, alla circostanza della presenza sul mercato (ragionevolmente inteso in senso territoriale) di un singolo operatore economico tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando l'importo dei lavori non superi l'ammontare di euro 40.000,00 , e quello dei beni o servizi non superi l'ammontare di euro 20.000,00;
3. La scelta del contraente avviene in base al preventivo o offerta più vantaggiosi con riferimento al prezzo o al prezzo più altri criteri da stabilirsi nell'invito (offerta economicamente più vantaggiosa).
4. L'apertura dei preventivi od offerte, se richiesti in busta chiusa, deve essere effettuata dal RUP , il quale potrà essere assistito da due testimoni o esperti ovvero potrà presiedere una commissione per la scelta della migliore offerta.

Art. 8

GARA INFORMALE

1) Tutte le volte che si ricorre ad invitare una pluralità di ditte, la selezione del migliore offerente deve avvenire attraverso una procedura concorsuale (gara informale) che deve far salvi quantomeno i principi di cui di seguito.

2) La gara ufficiosa deve svolgersi mediante invito ad un congruo numero di imprese (possibilmente non inferiore a cinque).

I principi ai quali il RUP deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa sono:

- trasparenza e rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- contestualità della presentazione e segretezza delle offerte;
- salvaguardia della “par condicio” tra i concorrenti;
- comunicazione degli esiti della gara per iscritto a tutti i partecipanti.

La lettera di invito deve contenere di regola:

- a) una sufficiente descrizione dei lavori da eseguire, del bene o del servizio da acquisire;
- b) il prezzo a base di gara, (salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione);
- c) la scadenza e le modalità per la presentazione dell'offerta;
- d) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta;
- e) il criterio di aggiudicazione;
- f) i referenti (RUP) per chiarimenti o spiegazioni;
- g) le principali condizioni di esecuzione del contratto.

A detto ultimo riguardo la lettera d'invito rimanderà ad un progetto minimo e/o ad un capitolato contenente le specifiche tecniche e le clausole della parte amministrativa riguardanti i tempi di esecuzione, le modalità prestazionali, i pagamenti, le penali, ecc... .

Il RUP, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento deve garantire la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Delle operazioni di gara viene redatto sintetico processo verbale sottoscritto dal RUP e dai testimoni o esperti ovvero dai componenti della commissione giudicatrice.

ART. 9 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

a- i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti , numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti ;

c- le attività di supporto al RUP (con esclusione di quelle giuridico-amministrative rientranti nel punto 23 dell'art. 2 lett. c);

d- le prestazioni connesse o accessorie ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la topografia, la documentazione catastale ecc.);

e- i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

2. I servizi tecnici di cui al comma 1 per importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente a soggetto professionale idoneo.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida :
 - a) ricercare il possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare;
 - b) ricorrere al limite al sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora le manifestazioni di interesse candidabili siano superiori a cinque;
 - c) selezionare il prescelto sulla base di uno o più dei seguenti elementi di valutazione:
 - condizioni favorevoli per la società desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura;
 - proposte di soluzioni progettuali a livello preliminare convincenti, efficaci e economicamente sostenibili tenendo conto dello studio di fattibilità o comunque del quadro esigenziale della società;
 - accettazione di condizioni contrattuali fortemente vincolanti e di maggior favore per la società committente;
 - conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
4. Non possono essere affidati incarichi tecnici a chi nel corso dei dodici mesi precedenti ne abbia già ricevuto dalla società per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, ovvero a chi si trovi in situazione di contenzioso o pre-contenzioso con la società per fatti riguardanti precedenti incarichi.
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione sul sito web della società del sito del Comune nel cui territorio ha sede legale la società.
6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari a 150.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
8. Per determinare al momento dell'invito (o prima di attribuire l'incarico) il valore presumibile dello stesso, si ricorre alla tariffa professionale ultima approvata moltiplicata per il coefficiente percentuale correlato all'importo (presunto) e alla categoria dei lavori indicata nello studio di fattibilità e rapportata alla percentuale cumulativa delle prestazioni da affidare il tutto abbattimento forfettario del 35%.
9. E' fatto obbligo di procedere all'affidamento dei servizi indicati nel presente articolo sulla base di apposito disciplinare d'incarico specificativo di oggetto dell'incarico, di modalità e tempistica di espletamento, di modalità di determinazione del corrispettivo, di modalità di verifica dell'adempimento, di subordinazione del pagamento alla esecuzione dell'incarico;

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data di approvazione da parte del C.d.a. della società.